



**CH-3003 Berna, UFSP**

- Alle autorità cantonali di esecuzione della legislazione sulle derrate alimentari
- All'Ufficio di controllo delle derrate alimentari del principato del Liechtenstein
- Alla Direzione generale delle dogane

Codice della pratica: 410.0003-71/945344/  
Vs. riferimento:  
Ns. riferimento: RCH/MIA/BAU/BEM/FRI  
Berna, 10 settembre 2013

**Lettera informativa n. 147: Classificazione giuridica delle miscele di spezie da fumare del tipo *Spice***  
**Stato: 10.09.2013, sostituisce la versione del 12.05.2009**

Gentile Signora, egregio Signore,

la lettera informativa n. 147 concernente la classificazione giuridica delle miscele di spezie da fumare del tipo *Spice*, del 12 maggio 2009 viene sostituita dalla presente versione.

Dall'entrata in vigore il 1° luglio 2011 della revisione parziale della legislazione sugli stupefacenti, l'allegato 6 elenco e dell'ordinanza del DFI sugli elenchi degli stupefacenti (OESTup-DFI; RS 812.121.11) contiene una lista delle materie prime e dei prodotti con presunti effetti simili agli stupefacenti. In tal modo viene colmata la lacuna giuridica concernente tali materie prime e prodotti che permetteva a prodotti del tipo *Spice* di evitare di essere considerati degli stupefacenti.

Pertanto, d'ora in poi l'articolo 3 capoverso 1 lettera c dell'ordinanza sul tabacco, in cui si precisa che i succedanei del tabacco non devono avere effetti psicotropi, dovrà essere interpretato come se tali succedanei fossero privi delle materie prime e dei prodotti indicati negli elenchi a-e allegati all'OESTup-DFI.

Di conseguenza, le direttive finora contenute nella lettera informativa n° 147 concernente la classificazione e la quantità massima tollerata per l'uso privato risultano obsolete. Se un prodotto contiene una sostanza vietata, soggiace al diritto sugli stupefacenti. Se invece non contiene sostanze vietate secondo il diritto sugli stupefacenti, esso soggiace al diritto sulle derrate alimentari e può essere classificato e controllato in funzione di quanto previsto in materia di etichettatura del prodotto.

Un controllo più dettagliato non è quindi più necessario per i prodotti del tipo *Spice* che soggiacciono alla legislazione sulle derrate alimentari.

Vi invitiamo a prendere atto della suddetta informazione.

Distinti saluti

Capo dell'Unità di direzione protezione dei consumatori

Dr Roland Charrière  
Direttore supplente